

Comune di Prascorsano

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL PERSONALE 2022-2024

PARERE REVISORE

Il Revisore dei Conti del Comune di Prascorsano, chiamato, ai sensi dell'art.19, comma 8 L.448/2001 ad esprimersi in merito alla spesa per il piano del fabbisogno del personale, in conformità a quanto previsto dall'art.39 della L.27.12.1997, n.449 e dall'art.91 del Tuel;

Premesso che:

- Ai sensi del comma 8, dell'art. 19 della legge n. 448/2001, "A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate."
- Gli artt. 6 e 6 ter del D. Lgs. 165/2001, come modificati dal D. Lgs. 75/2017, intervengono in materia di organizzazione degli uffici e fabbisogni del personale;
- Il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha emanato le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogno da parte delle Amministrazioni Pubbliche, che dettano alcune indicazioni di principio per le amministrazioni locali e regionali, mentre le prescrizioni vincolanti riguardano le amministrazioni statali. Dette Linee di indirizzo sono state registrate presso la Corte dei Conti il 09/07/2018 e pubblicate sulla G.U. – Serie Generale n. 173 in data 27/07/2018.
- Con l'art. 33 del D.L. 34/2019 (c.d. decreto crescita) viene modificato in modo rilevante il sistema di computo della capacità di spesa delle regioni e dei comuni, il quale passa dal calcolo di una percentuale del costo di cessazione (per l'anno 2019 era il 100%) oltre ai resti derivanti dagli anni precedenti, ad una verifica della sostenibilità finanziaria, e precisamente: "Gli enti possono assumere, infatti, liberamente se la spesa complessiva per tutto il personale dipendente risulti non superiore a valori soglia distinti per fasce demografiche riferiti al rapporto tra la spesa del personale e i primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione"; Tale norma ha introdotto una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale per i Comuni, prevedendo il superamento del turn over e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.

Vista la documentazione trasmessa dall'Ente relativa al piano del fabbisogno del personale triennio 2022-2024, al fine di acquisire l'attestazione di cui all'art. 19 della legge n. 448/2001.

Visti altresì gli allegati trasmessi, come di seguito elencati:

- 1) Piano del fabbisogno di personale – triennio 2022 – 2024;
- 2) Ricognizione situazioni di soprannumero o eventuali eccedenze di personale;
- 3) Attestazione contenimento della spesa di personale anni 2022-2023-2024 rispetto all'anno 2008;
- 4) Attestazione rispetto limiti capacità assunzionali ai sensi del D.L. 34/2019 art. 33.
- 5) Attestazione previsione di spesa anno 2022, per assunzioni di personale a tempo determinato/flessibile.

Verificato il Piano di Fabbisogno del Personale per il triennio 2022-2024 e le assunzioni ivi previste.

Constatato che:

- 6) è stata effettuata la ricognizione della dotazione organica relativa all'anno 2021 per verificare la sussistenza di situazioni di soprannumero o eventuali eccedenze di personale, ai sensi art. 33, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, e s.m.i.. Da detta ricognizione, è emerso che non vi sono situazioni in soprannumero o in esubero;
- 7) L'Ente ha conseguito un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato articolo 1 della L. 145/2018 in applicazione di quanto previsto dalla Circolare MEF RGS n. 3/2019 del 14 febbraio 2019".

- 8) L'Ente non ha richiesto spazi finanziari e pertanto non è tenuto alla trasmissione alla banca dati (BDAP-MOP);
- 9) L'ente ha approvato il bilancio di previsione 2021-2023 con DCC n. 31 del 16/12/2020;
- 10) L'ente ha approvato il rendiconto di gestione anno 2020 con DCC n.7 del 26/05/2021;
- 11) la spesa di previsione del personale per gli anni 2022-2023-2024 è inferiore rispetto al valore della spesa dell'anno 2008 pari a euro 153.399,57, come richiesto dal comma 562 dell'art.1 della L.296/2006;
- 12) la Giunta Comunale con deliberazione n. 39 del 23.11.2018 ha approvato il Piano triennale di azioni positive (P.A.P.), per il triennio 2019-2021;
- 13) l'Ente ha adeguato il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ai principi contenuti al comma 2, art. 16 del D. Lgs. n. 150/2009 (con deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 10.12.2011 successivamente modificato con deliberazioni della Giunta Comunale n.58 del 19.12.2013 e n.13 del 22.03.2019);
- 14) *l'Ente con deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 28 marzo 2020 ha approvato la metodologia di valutazione delle performance individuali degli incaricati di posizione organizzativa e del personale del comparto*
- 15) *Dalla struttura addetta al controllo di gestione è stata redatta la relazione sulla performance 2020, relativa al raggiungimento degli obiettivi fissati per l'anno 2020, la medesima è stata approvata con DGC n. 22 del 16/06/2021 e validata dal Nucleo di Valutazione in data 28/06/2021;*
- 16) *Con deliberazione di Giunta n. 9 del 18 marzo 2021 è stato approvato il Piano delle Performance relativo all'anno 2021;*
- 17) Con deliberazione n.31 del 04.07.2014 sono state approvate le linee guida per l'applicazione della normativa relativa al contenimento della spesa per assunzioni flessibili ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione delle sezioni riunite della Corte dei Conti del 17.04.2012 n.11;
- 18) l'importo disponibile per contratti di lavoro "flessibile" quantificati nel rispetto del limite previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 e come successivamente modificato dall'art. 11 del D.L. 90/2014 e dall'art. 1 comma quater del D.L. 113/2016, di ammontare pari a euro 11.154,00;

Preso atto che l'Ente soddisfa i requisiti richiesti dalla normativa summenzionata.

Rilevato, altresì, che il Piano del Fabbisogno del Personale – Triennio 2022-2024 è coerente alle disposizioni e rispetta i principi prima citati.

Atteso che l'organo di revisione è chiamato ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 28/12/2001, n. 448, ad esprimersi in merito alla spesa per il piano di fabbisogno del personale, in conformità a quanto previsto dall'art. 39 della L. 27/12/1997, n. 449 e dall'art. 91 del T.U.EL..

Tutto ciò premesso

DA ATTO

della compatibilità e della coerenza alle prescrizioni di Legge, della proposta del Piano di Fabbisogno del Personale Triennio 2022-2024.

Chieri, li 30.11.2021

Il revisore
Dott.ssa Maria Teresa Carosio

